CAPITOLI DEL D. DATO

n. 1

1600

Capitoli del Danno dato.

Bando m.to d'ord.e di Mons.r Vesc.o V. leg.to di Perug.a con q.lle persone che d.d. manual.te

Volendo il R.mo mons.r Vesc.o Hom. [illegible], di Perugia, et V.ice legato oltre l'altre provisioni fatte per l'abbondanza et bon vivere di essa Città di Hor.a per provedere ancora alle spese, et gravi danni, che [illegible] alcuni [illegible] s'intendono fare di anno in anno, in Vigne, Orti, [illegible] Canneti, Salceti, Arbori, Chiusure, Horti Canneti [illegible] Pergole grande, et in ciascuna altra sorte di frutti pendenti, legumi, e biade di d.a Città, suo terr.o e [illegible] tenemento, et antico Contado. Et seguitando in [illegible] fare gl'ordini de suoi predecessori in [illegible] del [illegible] per il bando ordina prohibisce, et espress.te comanda che nessuna persona di qualunque grado, stato [illegible] o preminente dalle publ.re del [illegible] per [illegible] ardisca ne presuma per se o per altri entrare in [illegible] d'alcuno et in quelle dar danno di qualunque sorte [illegible] do vue ~~[illegible]~~ et altra sorte di frutti [illegible] in esse et in altre poss.ni saranno, ne cavare per alcuno tempo pal. de Vigne, ne canne, et simil.te ne dar [illegible] sonal.te dar danno in altre poss.ni cioè grani, [illegible] prati Canneti, pergole, Cannuccine, Salceti, selve [illegible] te, fera mela, Noce, et altre sorte di frutti [illegible] sotto pena di giorni di doi tratti di corda, [illegible]

Pena che si dovran pagare da chi darà danno, nelli Lochi infrascritti

1v

che le pene de danni fatti di notte siano dupliate	et dell'emenda del danno, et di tre scudi d'oro, et di notte duplicata la pena di qualunque contrafattore ne da incorrerà, et applicarsi ipso facto alla Corte di Ab.a da pagarsi al Camerlengo di essa Corte. Un terzo all'accusatore, et un terzo all'essecutore. Li quali nõ possano pigliare la parte, se non pagaranno tutta la bolletta. La qual parte s'habbia da pigliare dal Cam.o per ord.ne dell' ecc.mi Priori et Pod.tà quale sarà per il temp. et altri suoi off.li, et essecutori debb.no con ogni diligenza oprare, e provedere si venga alla vera essecu.ne delle pene corporali conforme alle qualità delle persone et persone ecc., notificando, che alli minori di 10
li minori di 14 (12) Anni paghino la pena corporale	anni non se li farà patire, se non la pena corporale conforme alla qualità delle persone, et che nelle denuntie, et accuse che si faranno al sopradetto Pod.tà o altri off.li si debbia credere alli Padroni, o lavoratori
che si creda alli Padroni o lavor.ri et a ciascuno della famiglia maggiori di 14 Anni et similmente alli off.li et custodi dep.ti alla custodia di d. con il lor giuram.to	et a ciascuno della famiglia maggiore di 14 anni et similmente alli off.li et custodi, che saranno specialmente deputati alla custodia sopradetti delli danni con il loro giuramento solo. Volendo ancora ciascuno off.le o altra particular persona di qual si voglia stato, grado, cond.ne o dignità maggiore però d'anni 14 posti

che si crede con il giurant. et un te=stimonio degno di fede, circa il de=nuntiare li dani manuali etc.

con il suo giuram.to et un testimonio degno di fede, circa il denuntiare et denunciare di danni et oltre a essere credute [illegible] tenuti secreti. Comandando più a tutti, singuli off.li tanto della Corte secolare, come della [illegible] et di qualunque altra giurisd.ne residente in detta [illegible] guard.i off.li et altri Castellani, et altri [illegible] d'off.li hab.o autorità procedere da hora innanzi sopra tal danni nella Città di Nocera, suo terr.o et contado di ricevere et refe-rire tutte, et singule denuntie accuse et querele da farsi da loro per tal causa dal pred.to Gov.re et medesime [illegible] in Cam.a di essa Città infra termine di sei giorni dal dì che l'haueranno fatte, et hauuta notitia, sotto la pena pred.a et d.o sig. Gov.re et suoi off.li, et essecutori debbano procedere all'esecut.ne delle pene pred.e, et essendo negligenti incorreranno nella pena medesima da appli=carsi per li tre alla Città predetta.

che li guard.ni off.li castellani et altri off.li possano procedere sop.a danni manuali

che li d.i guard.i off.li castellani et altri off.li debbano [illegible] riferire le denuntie di danni manuali tra il term.e di sei giorni

Ordina ancora sua Sig.ria Ill.ma che li p.roni non possino allegare hauer dato licenza a nessuno, se non [illegible] stati con proprij, o alcuni della sua famiglia [illegible] maggiori di xi anni &.

ap.e delle licentie

Item per reprimere la licenza, et audacia di tanti figli ol. di famiglia, et p.roni siano tenuti in ciascu=

che li p.roni siano tenuti per li figlioli etc. etc.

hauessero potuto hauer notitia prima, ogni modo uole,
che siano acremente puniti, et che incorrano gl' trans
gressori nelle sudette pene &

7 Conoscendo S. S.ria Ill.ma che spesse uolte da procuratori, et
notarij, et altre particolar persone con subterfugij
[illegible], et cautele cercano impedire le essecutioni di
tal pene Per autorità del pñte Bando prohibisce, ordina,
et comanda che non sia alcuno Auuocato, Not.o procur.re
ò altra persona di qual si uoglia stato, grado, ò cond.ne
ch'ardisca dare aiuto, ò Consiglio ò fauore, ne Auuertime.
ne procurare tanto in secreto quanto in palese
per delinquenti, et dannati sotto la pena se
saranno Dottori, Notario, ò procur.e della sospens.ne
dal loro off.o et essercitio et di due scudi d'Applicarsi
alla Cam.a Ap.ca per la metà, et l'altra alla Città di Not.a
et se saranno altre persone di 25 sc. d'applicarsi come
di sopra, et ciascuno possa accusare, et denuntiare
tal defensore, Auuocato, et procuratore, alli quali si
crederà con il loro giuram.to et saranno tenuti secreti, et
se li concederà la quarta parte delle pene non solo nel
modo pred.o, ma in ogni altro modo &

Che nessuno possa giouar [illegible]

8 Ancora prohibisce ordina, et comanda, che non sia alcu.
persona, come di sopra, che ardisca cauare alcuno

2v

di d.[ci] Cassi pagare la pena pecuniaria pe li loro fig.[li] Serui.[ti] et garzoni, et altri della lor famiglia

4 pena con quelli che saran trouati hauer frutti in casa o fuora et n[on] hauerano vigne ne possession

Item se quelle persone qual non haueranno Vigne, e possessioni saran trouati di fuora, ouer in Casa hauer alcuna sorte di frutti, tanto di Vigne, come d'Arbori in somma inspecie siano obligati far fede onde habbiano hauuti tal frutti, et non facendo tal fede, ouero trouandosi, che habbiano hauuti in debita[te] s'intendano essere, et con effetto siano incorsi nelle sopradd.[te] pene d'applicarsi ipso facto come di sopra

5 che si uno accusa un' altro uengo sicura della pena benche hauesse fatto danno anch' esso

Item se saranno piu persone che habbiano dato danno quello che sara il primo a riuellare i Compagni al Sig.[r] Pod.[st]a o altri off.[li] sara assoluto da ogni pena et sara tenuto secreto.

6 pena con chi accusa falsamente

Item li patroni, et lauoratori delle possessioni possano esser lecito offendere quelli che trouaranno a far danno, ma pero secondo lo statuto di questa; ma se si trouasse alcuno, che li riuelasse, o accusasse falsamente d. S. Ill.[ma] uole che contra tal persona incorrano ipso facto nelle sud.[te] pene triplicate. Notificando ancora, che se tal danni dati saranno accusati in termine d'un anno per non

che nelli danni manifesti no preserua l'accusante si non finita l'ano del d. fatto

3v

pena con chi cavasse arbori da frutto et incitati, et con chi scapezzasse englisse di piede vigne et altri alberi fruttiferi in selve

sorte d'Arbori fruttiferi, et insitati, ne meno scapezzare ne tagliare da piedi Vigne, ne altri arbori frutti-feri in selve sotto le suddette pene &c.

Dat. Ex Pal. Epi. Ulesij die 17 maij 1561

Die 17 maij 1561 supradicti banni publicati fuerunt per loca solita, et consueta Civitatis Nucerie per Antonium Rossi publicum preconem &c.

Al nome di Dio Amen

9 Considerando il Rev.mo Mons.r Vesc.o di Nocera d'Aug. et Umbria Ulesij per li bandi fatti da S. S. Rev.ma sopra li danni dati poter causarne una tanta cupidità et avaritia di guadagno a gl'off.li et essecutori di essi, il che tornaria a danno de poveri, et contra la mente sua, et volendo in ciò reprimere tal cupidità, e dechiarare et moderare detti bandi S.S. R.ma per il presente pub.co bando ordina statuisce, et dechiara detti suoi bandi nel modo e forma, che segue &c.

dechiaratione de danni manuali

10 In prima il primo Capitolo dove dice si debbia credere all' primi o lavoratori, et altri della famiglia di casa maggiori di 14 anni, et all' officiali con il loro giuram.to S.S. Rev.ma dechiara che oltre il giuram.to

che nell'accuse de danni manuali si creda all' accusatore col suo giur.to et con un testimonio degno di fede

applicatione di pene nelli dani manuali

s'intenda con un terzo degno di fede, che le pene s'applichino per un quarto all'accusatore, un quarto alla Città, un quarto all'essecutore, et l'altro quarto al danno passo, oltre l'emenda del danno

che il patrone paghi il garzone circa li dani manuali del suo salario

11 Item sopra il quarto Cap.lo dove vole che il patrone sia obligato per il garzone dichiara, che questo s'intenda che il patrone paghi d.te pene del salario del garzone per danni personali.

prohibitione che li patroni et lavoratori non possano offendere chi trovassero a far danno

12 Item sopra il settimo Cap.lo dove dice, che li patroni et lavoratori delle possessioni possano offendere quelli che trovassero a far danni dichiara, et espressamente prohibisce non possano detti patroni, et lavoratori far tal offesa in tal caso, sotto le pene che si contengono nelli bandi mons.re Ill.mo et Rev.mo leg.o nelli statuti, et constitutioni et altri ordini della Città &

che alli guardiani deputati per li tempi approvati dalli SS.ri priori et giurati in Comunità se debba dar fede alle loro accuse et inventioni con giuramento

13 Item per il presente publico bando S.S. Rev.ma dichiara che i guardiani, quali saranno deputati per li tempi et approvati dalli SS.ri priori deputati et giurati in Comunità se li debbia credere, et dare fede alle loro accuse et inventioni con il loro giuramento

conferma delli sop.ti ordini

14 Ita declaramus, et mandamus observari non obstantibus in contrarium quibuscunque. & Hier. Card.lis Vitel. leg.s

Datum Maceratae die 20 Junii 1563 &

Ordini p[er] aut[orit]à del Con[sigli]o sotto l 30 ottob[r]e 1594

15 Che non si in menda incorra nelle pene dei Bandi fatti da mons. G. Hier.o Mannelli già Ves.o di Sturri al tempo che fu V. Leg.o di Perugia circa i danni manuali, che faranno herba p[er] li bestiami per tutto sino nei frutti, purche in dette Herbe non ne siano mescolati grani, biadi, et legumi, et quelli che faranno tal herba incorreranno in pena di giulij due per ciascun et ciascuna volta, et se la faranno in vigne a tempo che in qual è prohibito l'entrarvi secondo la forma dello statuto paghino quanto in d.o statuto si contiene, et i guardiani et off.li debbino diligentem.te cercare, se hanno fatto altro danno dalli predetti che in d.e Herbe.

[margin:] Quello che viene escluso dalli danni manuali

[margin:] pena da chi farà erba

[margin:] con chi farà erba in vigne

16 Item quelli che saranno trovati a raccoglier frasche secche, purche non siano fascine ligate incorrano solo in pena di due giulij

[margin:] pena de chi raccoglierà frasche secche pur che non siano fascine legate

17 Item se alcuna miserabil persona passando per possessioni d'altri, e raccoglierà da piedi pera, mela, pere, et altra sorte di frutti cascati in terra non passando il numero di quattro paghi giulij dui, et passando il d.o numero incorra nelle pene secondo la forma del Bando.

[margin:] pena che dovrà pagare chi raccoglierà frutti di quelli sotto li piede

18 che per il coglier dell'insalata per cogler Horti in Horti di altri luoghi riguardati non si paghi pena

Item quelli che coglieranno insalata, purche non la colghino in Horti, ò in altri luoghi fruttiferi, ò riguardati non incorrano in pena alcuna.

Pena che daranno li passaggieri sia à l'arbitrio delli SS. Priori

Quanto a passaggieri che coglieranno qual si voglia sorte di frutti si debbia stare alla dechiaratione delli Sig.ri Pod.tà e Priori &

Ordine del Bosco.

che non si possa legnare ne tagliare li alberi nella montagna dell'appennino, et in specie nella costa del Sabuco et delle meriggie

19 Item ordinano, che per l'avvenire non sia lecito ad alcun forastiero ne del Contado, legnare, ne in qual si voglia modo tagliare arbori nella montagna Apennino, et special.te nel luogo d.o la Costa del Sabuco, dechiarando, che a quelli del Contado sia lecito negl'altri luoghi della montagna legnare eccetto in loco detta Costa del Sabuco, purche non taglino, ne tronchino, come si altri d.e le meriggie di d.o monte sotto pena di X scudi per ciascuno, et ciasc.a volta che contraverrà d'aplicarsi per la metà alla d.a C.tà et l'altra all'accusatore, et ognuno possa li contrafacienti accusare, et si starà creso con il giuramento, et un testimonio degno di fede, et debbia reportare l'inventione alla Canc.a fra otto giorni.

che l'inventioni et accuse di d.i Boschi se reportino in Canc.ria fra 8 giorni

20 Item ordinano, che a nessuno sia lecito tener porci et con essi pascolare nelli beni della Città compresi nel

bieni della Com.tà non vi se possa tener porci — Cott.mo dell'Anddina sotto le sud.e pene per ciascuno,
et ciasc.a volta d'Applicarsi p. la metà alla R.C.A.
un quarto alla Mag.ca Com.tà di Vuc.a, et un altro quarto
al Guard.o quanto l'Uff.li de danni dati possino pro-
cedere contra gl'inobedienti secondo l'ord.e sud.o
quanto al reportare l'inventioni.

Nel Cap.lo precedente al sud.o Cap.lo del Cott.mo dell'
Andolina vi è la pena di cinque scudi &

22 Item ordinarno che dentro alle Serrate a ness.o si
dentro le serrate non se possa tener bestie — lecito tener bestie di qual si voglia sorte eccetto
quelli che le teneranno nelle loro proprie Case, quali
dentro le serrate non si possano tener alcuna sorte di bestie — possino passarle p. le loro proprie possessioni,
pascolando le possessioni d'altri la pena statu-
taria s'intenda duplicata.

22 Item che a tempo dell'Uve si mettano li Guardiani
ordine circa al mettere li guardiani delle vigne — delle Vigne nel modo, che ordinarà il Consiglio ge-
nerale, nel qual tempo se ne debbia far proposta
et debb.o detti Guardiani riportar l'inventioni,
che ordinarà d.o Consiglio, et siano obligati dare
sigurtà idonea di rifare i danni alli Pron.i
delle Vigne, se non li denuntiaranno li danni
pena delli guardiani — fatti, nelle qual Vigne non fossero di Guardiani

ch'entrarino nelle vigne

in modo alcuno entrare sotto pena di mezzo scudo
per ciascuno, et ciascuna volta d'Applicarsi alla
R. C. eccetto però quando seguitaranno qualche [illegible]

23 Item che li Balestrieri, et Archibugieri non possino entra-
re nelle Vigne mentre son piene sotto pretesto
d'amazzare Uccelli, o altre fiere sotto la med. pena
prohibendo ancora che in d. Vigne ancorche siano
vendemmiate, ne in qual si voglia tempo dell'an-
no ui si possino mettere bestie di sorte alcuna sotto
pena di cinque giulii per bestia grossa, et un grosso
per bestia minuta, et d. pena s'incorra dentro le [illegible]

Ordini et riformanze sotto li 6 ott. 1596

che le bestie di qual si voglia sorte non possano entrare in qual si voglia tempo nelle vigne benche vendemmiate sotto pena di giulii 5 per bestia grossa et di un grosso per la minuta

24 Affinche ogn'uno che si pretende esser gravato dal maior-
te, et suoi off.li possino dire le sue ragioni, et si ha con-
veniente di perder tempo in contrattare [?] insieme li
SS.ri Pod.tà et Priori giudici dell'appellatione in danni dati
si ordinorno, che si contrattasse [?], et constituito si habbia
una audienza nel Palazzo per piu commodità del
Ill. Sig. Pod.tà nella quale audienza debbia intervenire
li SS.ri Pod.tà et Priori et Avocato, e Sindico della Com.tà
et quelli che si pretenderanno gravati da d. maiori
o suoi off.li lo debbono far citare avanti detti S. S.ri da-

che nelle cause di d.d. si conoscano [?] [illegible] dei Priori, Pod.tà ordinario, Avocato et Sindico della Com.tà per sentire quelli sono gravati dalli off.li di d.d.

che li sopr.i d. deci dano tutte le diffe renze che nascon con d. Maiorente et off.li

i qual si doueranno decidere tutte le differenze, che na
scessero con d. mairenete, et off.li senza ogni
appellatione la d.a Aud.a si douerà tener un sol
giorno della settimana quale sarà il mercordi
et douerà cominciare dopo il mezzo giorno, et
subito, che saranno stati alcuni tocchi alla Cam-
pana p segno, et auuisato a quelli che ~~[illegible]~~ uorran
no comparire a d.a audienza, et i SS.ri Sindici che
saranno per li tempi debbiano ogni mercordi far
la tenere, ne in modo alcuno tralasciarla sotto
pena di x scudi d'applicarsi p la metà alla [illegible]
Com.a et l'altra alla Cappella della Corte.

25 Item che in termine d'otto giorni dal giorno che
saranno fatte l'inuentioni, accuse, et inquisitioni
si debbe d. inuentioni, accuse et inquisitioni inca
merare in Canc.ria della Corte, et non essendo in
d. tempo incamerate s'intendano, et siano nulle
et inualide, et se p alcun tempo le mettesse
il mairenete essendo il solito la nullità, et
inualidità delle inuentioni s'intendano fa
la parte del mairenete, et non della Corte.

che l'inuentioni, accuse et inqui sitioni se debba no incamerare fra otto giorni in otto giorni

26 Item che d. mairenete non possa far esequire inden(ni)

che il [illegible] non possa essequire contro li p.dati di non precedere per l'intimatione per cedula

contro i dannificanti d'officiali, ò Guardiani, accuse ò
et inquisitioni se prima non gli haveranno citati per cedula
in scritto lasciata in persona, ò a Casa de dannificanti

li manuali

27 moderatione di danni manuali, e a uno scudo

Quanto a' danni manuali s'habbia luogo il bando di
Monsig. Vesc.o Manelli già da noi veduto con la mo-
deratione, quando però li dannificanti saranno
trovati in Vigne, Horti, murati, ò circondati di
fratte, saranno trovati dar danno di notte, et si
trovasse il dannificante portar sacco, o cesta, ò altro
instrumento simile; ma essendo ritrovato dar danno
manualmente altrimente ò in altro luogo non incorra
la pena, se non di uno scudo per ciascuno et ciascuna volta

28 che si far vinci per legare pergole et altra cosa simile et per mettendo qualche cosa non molto dannosa s'incorra nella pena Statutaria

Con dichiaratione, che facendo alcuno vinci, o vimini
per legar pergole ò altra cosa simile, et facendo
qualche bacchetta, et mettendo qualche cosa non
molto dannosa incorra nella pena Statutaria
ma facendo in ciò danno incorra la pena di
mezzo scudo per ciascuno, et ciascuna volta

29 [illegible] al fare delle legne, et la pena che si deve pagare

Item facendo alcuno legne in quel d'altri, purché
non scapezzi l'Arbore affatto, ò non metti da piedi
o non lo scorzi per farlo seccare, non incorra in pena
se non di mezzo scudo per ciascuno et ciascuna volta, ma
facendo altrimente incorra la pena di d.o Bando di Monsig.

30 pena de chi fa la fronde per bestiami senza licenza del padrone

Item che trovandosi alcuno far fronde per bestiami in cerque, salcioni, olmi, ò altro arbore, purche non guasti l'arbore, et suoi rami buoni, ò frutti, non incorra se non la pena di due giulij per ciascuno, et ciascuna volta; ma essendovi la licenza del padrone non incorra in pena alcuna; ma guastando l'Arbore ò suoi frutti la pena sia di emendare il danno.

31 che il padrone non possa da se stesso stimare il danno senza un testimonio

Et perche pare sia necessario di provedere sopra il Capitolo non nel quarto libro de danni dati, perciò dichiaramo quello di cioè che il padrone non possa da se stesso stimare il danno senza un testimonio.

32 Modo di fare il libro per scrivere l'accuse, invenzioni, et inquisitioni

Item che il maiorente debbia fare un libro cartulato et in quello scrivere ordinatamente tutte l'accuse, invenzioni, et inquisitioni altrimente siano nulle assieme con il libro ò dove saranno scritte, et finito l'anno debbia stare a sindicato con dare il libro, ò libri in mano delli Sindicatori

ch'il maiorente stia a sindicato

da estrarsi fuora, et rendere conto delle loro attioni conforme al giusto, et finiti li tre mesi dativa riscotere debbiano dare li libri nella Cancelleria della Città

33 che le moderationi fatte circa le pene de danni dati restino ferme

Item che tutte altre moderationi altre volte perciò fatte s'intendano restare ferme, et non

8
82

l'incomodarsi per questo evocate quelle se non in quelle parti, che apparirà in questi p.nti Capitoli, et dichiarationi; non intendendo però pregiudicare all'emenda dei i padroni.

che se paghi l'emenda alli p.roni

34 Item che quello che offerisce debbia nominare se per esso, o per altri piglia, et vole l'uff.o, et che non possa venderlo ad altri, ne esercitarlo per altra persona eccetto che per sincere, mannim in fare l'inuentioni et facendose altrimente il tutto sia nullo, et s'intenda sopra ciò oltre al contrario de superiori. I SS.ri Priori p. li tempi debbiano ricorrere, et replicare sin tanto che s'osservi quanto si è detto, sotto pena alli SS.ri Priori di scudi x p ciascuno d'applicarsi per la metà alla R. Camera et l'altra metà p la fabrica della Cappella da farsi dalla Città nella Cathedrale.

che chi offerisce all'off.o del d. debba nominare si vole per se o per altri l'off.o ne possa renderlo ad altri

Copia d'un decreto del Consiglio generale sotto il di 13 marzo 1591

35 Che per l'avvenire li bandori provisionati della Città cioè Capitolli, de prima Botta, danno dato, et altri simili li condutti di essi debbiano riscotere da tutti quelli che devono respective, et secondo la forma delli loro Cap.li per tre mesi, et dopo che saranno finite le loro condotte

che passato il ter.ne di tre mesi no si possa più riscotere le pene de d. danni, capitoli et botte

8v

et passato d.° termine non possino, ne debbiano moles-
tare alcuna persona per d.e essattioni ancorche gius-
tamente la facessero, e questo sotto pena al conduttore
di scudi X per ciascuna volta che si trovera essere
da loro molestata alcuna persona, d'aplicarsi
per la metà alla d. C. un quarto all'essecutore, et
l'altro quarto à quello che darà notitia alla Corte,
ò accusatore.

26 Et il d.° ord.re s'aggiunghi alli capitoli di d.e Apaltationi
quando si fanno capitoli, quando non si diano con
queste cautioni. &

27 che se dia al Canc.ro tre fiorini

Item sia tenuto il d.° maiorente pagare tre fiorini de
fasti per la mercede del Canc.re del Nuncio, et del
sigillo &

30 che se consegna la Corte di 2 cocchiari et due forchette d'argento

Item sia tenuto dare due cocchiari d'argento di valor
di fiorini tre de fasti, et quelli consegnare all'Ill.mi
SS.ri Priori, che li ritengano per la Corte &

Item sia tenuto pagare &

Capitoli da osservarsi per l'off.le maggiore de'
Bagni Sacri &

39 Imprima sia tenuto, et obligato d.° officiale nel giorno
della sua elettione personalmente venire a Fiorenza
et presentarsi avanti all'Ill.mi SS.ri Priori a sue spese

et ivi pigliare il giuramento, di bene, fedelmente,
et sollecitamente esercitare il suo offitio, et ammini
trarlo secondo il costume, et la forma delli pnti
Capitoli, et ordini della d.a Città, et esercitarlo perso
nalmente, et non far sostituto, ne partir possa durante
il suo offitio dalla Città di Nocera senza licenza, et
autorità del Consiglio generale sotto pena di priv
ni di ciò secondo la forma delli statuti della d.
Città

40. Item sia tenuto, e debbia fare un libro ben scritto, et publica
to, nel quale debbia contenere, notare, et registrare tutte
l'inventioni, querele, inquisitioni, denunciationi, accu
sationi da farsi per esso, et da produrs avanti di esso
atti di testimonij, et risposte, productioni, examina
tioni, replicationi, pronuncie, sententie assolutorie, et
condennatorie, et ancora relationi, et qual si sia
altre scritture al d.o offitio spettanti, e pertinenti, et
il d.o libro con publicar nel fine del suo offitio consi
gnare alli S.ri Priori della d.a Città, et delli sindici de
deputati ad sindicato dit d.o offitiale, le qual in
quisitioni, et accuse non siano scritte di sua mano
ma d'altri con il giorno della esibita, et da terzo
di mano del Canc.re del Comune alcune non vagliano

Il d. maiorente faccia un lib.o dove debba con-
tenere tutte l'in-
ventioni, querele
inquisitioni et
denuncie d. publ.

Il il maiorente in
fine dello off.o stia a
sindicato

41 Item sia tenuto, et debbia il d.o officiale fare una filza di tutte, e singule querele inquisitioni accusatio ni inventioni, et altre scritture; et di esse inqui sitioni, et accuse subito debbia mandarne copia al Cam.o et la detta filza nel fine del suo off.o lassiare alli SS.ri Priori et Sindici predetti.

ch'il maiorente faccia una filza de tutte le querele, inquisitioni inventioni et accuse

41 Item sia tenuto, e debbia menar seco due officiali minori à cercare i danni dati, et a far l'inventioni l'uno che non possa andare ne procedere se non dentro le Senate et l'altro, che possa procedere et andare tanto dentro le Senate quanto per tutto il terr.o Nucerino à cercare i danni dati tanto personal.te quanto con bestie li quali si voglia sorte ne i beni infrascritti insieme con li Balij à se deputati tanto per detti Sig.ri Priori, alle inventioni de quali et quali si voglia sorte si dia piena fede, se per li detti Balij respettivamente saranno verificate altramente non; i quali officiali il maio rente à sue spese debbia tenere et a quelli per loro salario, dare et pagare [illegible] bolognini per ciascuno et ciascun mese, il quale maiorente se non terrà detti officiali, come di sopra non possa né debbia ha vere se non la quarta parte della pena, et perda il suo salario.

ch'il maiorente sia tenuto retenere doi off.li minori uno de q.li possa andare solo dentro le senate a fare l'inventioni et l'altro dentro et fuori insieme con li balij a se deputati

43 Item sia tenuto, e debbia di tutte, e singule inventioni

10

Ch'il maiorente sia tenuto ~~[illegible]~~ l'in=uent.ni da farsi per esso et suoi off.li darne copia in Canc.ria ogni otto giorni

da farsi per esso, et suoi officiali, e non darne copia ogni otto giorni nella Canc.ria del Comune sotto pena di cinque lire al Comun di Nocera da applicarsi per qualsivoglia volta.

44 Item sia tenuto, et debbia riscuotere tutte, e singole inventioni da farsi per il tempo del suo officio, et contrafacendo, quelle, che rimaranno in pendente si mettino a conto del suo salario.

45 Item li detti official non possino procedere per inventione accusatione, inquisitione, overo denunciatione

prohibitione alli off.li et maiorente dove non devono invenire et accusare

di detti danni dati nelle terre lavorative chiusurate, vignate, prati, horti, et vigne, lequali non fossero accatastate, nel catasto overo estimo del Comune di Nocera, de quali non si pagano dative nel predetto Comune, perche questo capitolo tanto così quanto in qual si voglia altro modo di persone secolari, ad esse persone secolari partenghino, cioè che non si estenda questo capitolo à beni ecclesiastici liquali non fussero emphiteotici, ò accatastati.

46 Item possino il d. officiali procedere per inventione contra qual si voglia del frone nei luochi infrascritti: cioè in

che contro vogla de'mori ~~[illegible]~~ si possa procedere dalli off.li nelli luoghi inscritti nel pnte cap.lo

Cannet, prati, horti, canapi, e biade di qual si voglia

sorte per vlegumi vi qual si vogli sorte dell'anno
cietto e beni ecclesiastici, ne' quali non si possa
procedere contra la volunta del padrone; ma negli
altri possa procedere secondo la forma dello statuto
vi quali si voglia danni dati et contra qual si voglia
danno dare, et ancora nelle chiusure contra
voglia del padrone, nelle quali siano al meno tre
piantoni, et siano lavorative al meno da tre anni
in qua; ne' prati non falciati dalle Calende
del mese di maggio, et per tutto il mese di luglio
contra la volunta del padrone con qual si voglia
animal ~~animal~~, et delle vigne con pose a volunta
del padrone per li qual si facci pagare soldi venti
per qual si voglia pora et qual si voglia vostra
non cacciando, ma se cacceranno soldi quaranta
secondo la forma dello statuto.

47 Item sia tenuto, e debbia il detto officiale come è costume
di tutte e singole pene per esso condennate farne
bolletta et quella mandare al cancelliere del Comune
da sottoscriversi dal detto Cancelliere et registrarsi; delle
quali pene esso officiale debba havere dal detto Camerlengo
di quelle che haverà fatto pervenire in comune
deducendo solamente la gratia delle medesime condennationi

Che ne' beni eccl.ci non si possa procedere senza volunta del padrone

Che nelle chiusure ci siano al meno tre piantoni

Che nelli prati si possa procedere contra volunta del padrone da Kalende di maggio et per tutto il mese di luglio

et per ciò officiale da dacii per il tempo del suo offitio,
le qual commodamente sia tenuto essigere, le qual
se non haverà scosse si mettano a suo conto.

40 Item sia tenuto, et debba il d.o officiale espedire tutte e sin
gule inquisition querele accusacioni, et condennà
per sententia assolutoria over condennatoria come
sarà di ragione infra quaranta giorni computan
do dal giorno delle prodottione citati prima li pro
cessal in scritti a tutti gli atti in d.e inquisition: li quali
infra venti giorni continui compariscano a concor
dare i principali, il qual termine passato per senten
tia ~~[illegible]~~ si spedischi, e termini come sarà di
ragione, come di sopra, et non debba pigliar cosa
alcuna per la produttione, overo essamine dalli que
relanti, et accusanti, ma sia tenuto senza alcuna
mercede come di sopra espedire.

Che le cause et querele si spedischino in 40 giorni dal dì che son prodotte

49 Item il pròne della inquisitione possa, e vaglia cassare
et cassare qual si voglia testimonii in d.a inquisitione
et per qual si voglia abolitione debbia pagare alla
camera del Comune per bolletta da farsi dal d.o offe
un bolognino, la metà del quale sia del Comune, et
l'altra metà del d.o officiale, et se vorrà cassare
~~tutta~~ l'inquisitione pagherà al d.o Com.o soldi cinq
la metà de qual sia del Comune, et l'altra del d.o

Che chi da inquisitione o accusa qual si voglia persona possa cassare et cassare qual si voglia testimonii che havesse dato

11v

officiale, et cosi s'osservi nell'accuse che si cassaranno

50 Item in tutte le Cause d'appellatione per occasione del d.o off.
del sopranominato li Sig.ri Priori residenti ~~pro~~ li tempi, et
il Sig. Pod.à se sarà dottore, se non il suo Collaterale, possino
essere giudici remota ogni appellatione.

~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~, li S. Pod.a et li Priori giudici delle appellat.

51 Item il d.o officiale sia tenuto, e debbia fare, et essercitare tutte
le cose secondo la forma dello statuto, et ordini della Città et
specialmente delli Capitoli, sia tenuto, e debbia osservare
pene in detti statuti et capitoli contenute &

52 Item sia tenuto et debbia il d.o officiale finito il tempo
del suo officio stare al sindicato alla presenza de sindici
et sindicatori per la Città di Macerata da deputarsi per ren-
der ragione della sua administratione, delle cose fatte
per esso, et suoi officiali per tre giorni continui, et ne primi
dui giorni si possano dare le petitioni; et il terzo giorno
s'assolua, ò si condanni come sarà di ragione.

Che il maiorente finito il suo off. stia a sindicat.

53 Item il d.o off.le sia tenuto et debbia nell'accesso del suo off.
soggiacere ad ogni suo risico et fortuna, et à sue spese
far et essercitare d.o uff.o &

54 Item non possa comporsi con alcuno della debita portione
a chi haverà patito danno spettante, tanto per
il danno quanto per la pena sotto pena di 25 libre
di denari ~~[illegible]~~ del d.o officiale, et alla parte
concedente, et componente d'applicarsi del comun di M.ta

Che il maiorente non si possa componere con nesuno

55 Item il d.° off.le non possa in qual si voglia modo, overo sotto qual si voglia quesito colore gratiare alcuno delle pene del sig.r se non della quarta parte di quelle si gratia per vigore dello statuto di d.a Città, et se contrarium, sia tenuto rifare nel tempo del sindicato del suo proprio tutto quello, che haverà lasciato, overo haverà conceduto per gratia, et render buon conto, et rifare tutte, e singule inventioni, lequali si troveranno bene nel suo libro di commissione, et ord.e de SS.ri Priori non pagate le debite pene secondo la forma dello statuto et di presenti capitoli, et riforme, et ordini della pred.a Città d'Horvieto.

56 Item che il detto off.le non possa exequire, ne pignorare, per il suo off.o ne debbia pigliare alcuna mercede et essecutione della d.a pena à se applicata, et se accadesse, che alcuno negasse li pegni il d.° officiale ricorra al sig.r Pod.à et il sig. Pod.tà debbia mandare la sua corte, et con la corte del sig. Pod.tà da tali inobedienti, et neganti i pegni debbiano havere l'essecutione.

che il maiorente possa far li pegni, ma la corte di sig.r Pod.tà pigliare essecutione

57 Item, che si faciano le ponetture de gl'officiali minori et se li detti officiali minori, overo alcuno di essi mancarà, incorrà in pena esso maiorente il sopra espressa nel capitolo quinto.

12v

58 Item il d.o maiorente, et suoi officiali debbiano essere dis-
tanti dalla Città di Nocera per quindici miglia, et se
non fossero distanti, come di sopra non possino ne debbi-
ano essere ammessi al loro officio, et l'Ill.mi SS.ri Superiori,
che saranno pe il tempo non debbiano darsi il
giuramento, et se altrimente si farà sia ipso iure
nullo &

59 Item chi darà danno manualmente siano tenuti alla
pena secondo la forma del Bando del R.mo Mons.r
Vescovo di Nocera fatto nel tempo della sua V.Legat.ne
di Perugia registrato nel libro delle patenti.

60 Item l'Officiale Campestre di esso maiorente fuori
delle senate non possa ne gli sia lecito andare a man-
giare in Casa di alcuno particolare, il quale se con-
trafarà cada in pena di due giulij ciascuna volta
nella quale ancora incorra esso quale lo accettasse
in Casa sua, et gli desse da mangiare, et da bere,
da applicarsi alla Comunità di Nocera, et retentione
di Salario di esso maiorente

Che all'off.le cam-pestre fuor delle senate non li sia lecito an-dare a mangiare in casa de' parti-colari

61 Item che dentro le senate a nessuno sia lecito [illegible]
[illegible] retenere bestie di qualunque sorte, eccetto
quelle di coloro, che le terranno nelle proprie Case
ai quali ancora sia lecito per pascolarle le d.e Bestie
ne proprij loro beni, et per nessun'altro solamente et

che dentro le se-nate non si possano retenere bestie di sorte veruna ne far pascolare nelli altrui beni

Pascolando nelle terre, e possessioni d'altri incorrar[anno]
nella pena statutaria duplicata &

62 Item che li Custodi delle Vigne siano tenuti, e detti
riportare l'inventioni da farsi per essi d'otto
giorni in otto giorni in mano del pred.to maiorengo

le s.tt.e et quadri [illegible] delle vigne reportino, et in [illegible]

. . . . Supplichino se la metà alla
Comunità pred.a per un quarto a esso custode referente
et il restante una.te per l'altra al d.o maiorente.

[illegible]